CIVILE.IT
Civile.it

Affido condiviso: l'Oua boccia il Ddl all'esame del Parlamento

di OUA

Il comunicato stampa di dura critica

del 2011-04-06 su Civile.it, oggi e' il 26.04.2024

L'Organismo unitario dell'avvocatura ha approvato un documento (di seguito), redatto dalla Commissione Oua sulla famiglia coordinata da Nicoletta Variati, **in cui si critica duramente il Ddl 957 all'esame del Parlamento** (ora al Senato), che modifica l'art. 155 cod. civ**., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare. Per l'Oua le ricadute sui minori saranno gravi**.

Per Maurizio de Tilla, presidente Oua , il provvedimento in discussione ha un'impostazione rigida ed Ã¨ quindi controproducente rispetto agli scopi prefissati: Â«Un ddl sbagliato - spiega - che necessita di immediate e forti modifiche, questa Ã¨ l'opinione di quanti sul campo seguono questa delicata materia. La Commissione Famiglia dell'OUA ha sottolineato che sono in gioco i diritti dei minori in situazioni spesso traumatiche come una rottura familiare. Per citare alcuni nodi: non si possono stabilire criteri rigidi come la ripartizione dell'affido tra i due genitori in due domicili con tempi paritetici. Oltretutto non si fa alcune distinzione tra fasce d'etÃ diverse, come se fosse una ricetta buona per ogni situazione, con possibili gravi conseguenze in termini psicologici. Invece di stimolare cosÃ¬ la collaborazione tra i genitori si rischia di costruire spazi separati e i minori si troveranno scaraventati come pacchi tra realtÃ in conflitto tra loro.

E non Ã¨ realistica la proposta che il minore abbia la doppia residenza anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale Ã¨ la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), e per le conseguenze alla anagrafe e su tutta la normativa sulla residenza, minando cosÃ¬ anche il principio di certezza del diritto, con la necessitÃ di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani.

Non solo, andiamo incontro all'aumento esponenziale del conflitto familiare estendendolo anche alla famiglia di origine, con l'inserimento dell'intervento dei nonni nei giudizi di separazioneÂ»

Nel documento della Commissione OUA si denuncia inoltre la mancanza di un "approfondimento per quanto riguarda le situazioni legate alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi.

Inolsa

Non basta: viene tagliata la possibilitÃ di disporre indagini per individuare la capacitÃ reddituale dei genitori, il che rappresenta "un regalo" per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli e si elimina anche ogni riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione il che comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima.

Salta anche il godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio ulteriore aspetto che ricade inevitabilmente sui minori stessi".

Negative quindi le conclusioni della Commissione Famiglia Oua: "L'approvazione delle norme di cui al DDL 957 - si scrive - implicherÃ un aumento esponenziale, ingiustificato della conflittualitÃ , circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalitÃ della legge sull'affidamento condiviso, ed Ã¨ per tutte queste ragioni che l'OUA chiede che si ascoltino gli avvocati e che si apra un confronto nel merito".

IL DOCUMENTO ANALITICO

La Commissione Famiglia O.U.A.

- considerato che la normativa proposta con il DDL 957 interviene a modificare l'art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare;
- considerato che la formulazione del DDL 957 Ã¨ indirizzata in senso nettamente contrario all'obiettivo prefissato invece dalla Legge sull'affidamento condiviso;
- considerato che il DDL prevede modifiche (quali, a mero titolo esemplificativo, "abolizione del collocamento del figlio presso un genitore e domicilio dello stesso presso entrambi i genitori con tempi e presenza presso ciascun genitore "paritetici"; legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita; mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa, perdita di efficacia ope legis dell'assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio etc".;

- ritenuto che la previsione dei tempi di permanenza del figlio presso entrambi i genitori comporterebbe una suddivisione della vita del figlio mettendo in secondo piano l'obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla L 54/2006 ;

- ritenuto che la previsione di tale norma, che impone una rigida divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell'etÃ del figlio, da 0 a 18 anni, non tiene in alcuna considerazione le esigenze di vita dei figli, sotto il profilo materiale e psicologico, e la specificitÃ di ogni singolo caso. I tempi di vita dei minori e le loro esigenze sono diverse a seconda che si tratti di un bambino di pochi mesi, o di un minore in etÃ preadolescenziale, o un adolescente o una persona pressocchÃ¨ adulta. Per tale motivo occorre evitare che una rigida imposizione di tempi paritetici presso ciascun genitore possa comportare per i figli imposizione di tempi e modi di vita diversi, che possano nuocere anzichÃ© giovare alla loro crescita e al loro sviluppo psico-fisico;

- ritenuto che il DDL 957 , cosÃ¬ come formulato, laddove prevede l'eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, compromette fortemente l'esercizio del potere ufficioso del giudice;

- ritenuto che per quel che attiene alle situazioni riferibili alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi non individuati nel testo e non facilmente accertabili, meriterebbero un esame ben piÃ¹ approfondito, esame che nel testo manca totalmente;
- ritenuto che parimenti non puÃ² essere condivisa la proposta che il minore abbia la doppia residenza perchÃ© crea instabilitÃ nella vita dei minori ed, altresÃ¬, anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale Ã¨ la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), senza voler parlare delle modifiche che questa norma comporterebbe alla anagrafe ed alla normativa sulla residenza, minando cosÃ¬ anche il principio di certezza del diritto, con la necessitÃ di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani;

- rilevato che la previsione di un intervento dei nonni nei giudizi di separazione aumenterebbe in maniera esponenziale il conflitto familiare, estendendolo anche alla famiglia di origine;

- rilevato cha la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima;

- rilevato che l'eliminazione della possibilitÃ di disporre indagini per individuare la capacitÃ reddituale dei genitori rappresenta " un regalo " per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli;

- rilevato che la previsione della perdita del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio andrebbe a nuocere inevitabilmente i minori stessi;
- ritenuto infine che l'approvazione delle norme di cui al DDL 957 implicherebbe un aumento esponenziale , ingiustificato della conflittualitÃ , circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalitÃ della Legge sull'affidamento condiviso;

Tutto quanto sopra precisato, l'O.U.A.

manifesta forte dissenso al DDL 957

in ogni sua previsione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e rifiuta categoricamente una norma che ha come conseguenza l'aumento dei conflitti a danno dei minori e delle persone piÃ¹ deboli.

http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=5420 - *OUA*

Hai letto: Affido condiviso: l'Oua boccia il Ddl all'esame del Parlamento

Approfondimenti: Affido condiviso > Affido congiunto > Famiglia > Separazione > Divorzio > Minori > Oua >

Commenti - Segnalazioni - Home Civile.it